

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 6 APRILE 2012

N. 51



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 340

Cont. 1628/06/GR - Trib Bari Case di Cura Riunite c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Franco CIPRIANI e per Esso agli Eredi, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 11000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 341

Cont. 1054/11/L Tar Puglia. Ditta “F.Ili Acquaviva Francesco ed Emanuele S.n.c.” c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri

Pag. 11001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 342

Cont. 1406/08/SI - Corte di Appello di Taranto - Sig. D.L. c/Regione Puglia - Ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Giovanni Schiavoni - Legale esterno.

Pag. 11003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 343

Cont. 880/11/L C.d.S. regione puglia c/societa' immobiliare 23 S.r.l. Impugnazione sentenza del Tar Lecce n. 2156/2011. Ratifica nomina legale esterno avv. Marcello Cecchetti e degli avvocati interni Vittorio Triggiani e Maria Liberti

Pag. 11004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 360

Cont. 102 - da 109 a 119/04/CA. Andrisano Marino 11. Accettazione proposta transattiva.

Pag. 11005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 368

Cont. n. 3018/07/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. CER C. srl/Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 11006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 378

Cont. 82/012/CA. Tribunale Casarano. XXX c/ Regione Puglia e Mele Antonio. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Glenda Rosa Palma.

Pag. 11007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 379

Cont. 924/08/CA. Tribunale Roma. XXX c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Angelo Lanno.

Pag. 11008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 380

Cont. 2324/08/CA. Ditta Gramegna 3 c/ Regione Puglia. Istanza di sequestro preventivo. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Mariano Fiore.

Pag. 11009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 381

Cont 160/12/FR - Commissione Provinciale Tributaria - Regione Puglia c/ Comune di Bari - Ratifica conferimento incarichi difensivi all'Avv. Luigi Quercia - Legale esterno.

Pag. 11011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 382

Cont. 378/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Guglielmi Vito c/Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 11012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 febbraio 2012, n. 383

Cont. 567/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Guglielmi Vito c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 11013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 384

Cont. 1399/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 11014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 385

Cont. 136/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro - Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso per decreto ingiuntivo. Opposizione Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 11014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 386

Cont. 1608/07/GR - Tar Puglia sez. Lecce - Ars Radiologica c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Antonietta CAPONE, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 11015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 387

Cont. n. 3372/99/N/SH - Trib. TA e Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto-Lupo Maria Carmela c/ Regione Puglia 2. Competenze professionali Avv. Nicola Maria De Marco. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 11017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2012, n. 396

Cont. n. 889/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - S.A. altri/ Regione Puglia - Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 11019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2012, n. 414

Cont. n. 171/12/BU. S.P. / Comune di Isole Tremiti, IACP Foggia e Regione Puglia. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Pag. 11020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 429

Cont. n. 733/99/CO - Tribunale di Taranto - Regione Puglia c/ A. D. - Opposizione decreto ingiuntivo - Prestazione professionale - Riconoscimento del debito a favore dell'avv. Bruno Decorato - Variazione di bilancio

Pag. 11020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 430

Contt. nn. 4322 e 4323/99/TO - T.A.R. Bari (fase di merito) - N. 2 distinti giudizi. Comune di Ruvo di Puglia c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Caudia Romanelli. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 11022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 431

Cont. 1396/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 11023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 432

Cont. 1398/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 11024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 433

Cont. 3175/07/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/Fedele Sindaco Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 11025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 434

Cont. 2038/07/GA. Corte di Appello Bari Sez. Lavoro - Sfrecola Renato Saverio c/ Regione Puglia. Resistenza - Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Campolieto, legale Regione.

Pag. 11026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 435

Cont. 436/2006/GA. Corte di Appello Lecce. Sez. distaccata Taranto. Sezione Lavoro. NIGRO Pietro c/Regione Puglia. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Caricato, legale Regione.

Pag. 11027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 436

Cont. n. 12/97/CO - TAR Puglia, Sede di Bari - I.A. M. c/Regione Puglia e nei confronti di A.E.P. - Aspiranti nomina Direttore Generale - Ratifica in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore del prof. avv. Piernicola de Leonardis per competenze professionali. Variazione di bilancio.

Pag. 11028

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 437

**Cont. 568/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro
Guglielmi Vito c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414
c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv.
Ettore Sbarra, legale Regione.**

Pag. 11030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 438

**Cont. 1283/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cola-
pietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414
c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv.
Ettore Sbarra, legale Regione.**

Pag. 11031

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 439

**Cont. 1282/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cola-
pietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414
c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv.
Ettore Sbarra, legale Regione.**

Pag. 11032

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 440

**Cont. 1288/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cola-
pietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414
c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv.
Ettore Sbarra, legale Regione.**

Pag. 11033

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 466

**Cont. n. 1442/11/BU. Consiglio di Stato -Roma-.
Appello avverso la sentenza n.283/2012 emesse dal
TAR Puglia - Sede di Lecce -. B.S. /Regione Puglia e
Comune di Nardò. Proposizione ricorso. Conferi-
mento incarico al difensore legale interno, Avv. Anna
BUCCI.**

Pag. 11034

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 467

**Cont. 9731/02/SI - Corte di Appello di Lecce - Regione
Puglia c/ C.L.C. Ratifica incarico all'Avv. Alfredo Cac-
ciapaglia. Legale esterno.**

Pag. 11035

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 469

**Cont. 776/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Favia
Michele c/ Regione Puglia 1 - Costituzione in giudizio
e ratifica incarico avvocato interno.**

Pag. 11036

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
marzo 2012, n. 470

**Cont. n. 1530/11/BU. Consiglio di Stato - Roma -.
Appello avverso la sentenza n. 392/2012 emesse dal
TAR Puglia - Sede di Lecce -. D.M.I. /Regione Puglia e
Comune di Nardò. Proposizione ricorso. Conferi-
mento incarico al difensore legale interno, Avv. Anna
BUCCI.**

Pag. 11037

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 340

Cont. 1628/06/GR - Trib Bari Case di Cura Riunite c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Franco CIPRIANI e per Esso agli Eredi, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La s.r.l. CASE DI CURA RIUNITE, in amministrazione controllata, con atto di citazione notificato in data 07/09/2006 conveniva innanzi al Tribunale Civile di Bari la Regione Puglia affinché si accertasse e si dichiarasse il diritto al credito vantato relativo all'assistenza ospedaliera convenzionata prestata nel periodo 01/10/1994 - 31/12/1994 e per l'effetto si condannasse, la Regione al pagamento delle somme come richieste o risultanti dalla perizia del C.T.U.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1914 del 27/11/2007 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Franco CIPRIANI

(Valore della controversia: sino euro 5.164.600,00; Settore di spesa: Sanità)

Con la determina 228 del 12/03/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

In conseguenza del decesso del Prof. Avv. Franco Cipriani, il predetto giudizio si è interrotto e gli Eredi con nota del 09/05/2011 hanno chiesto, con apposita nota specifica, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività svolta dal de cuius per l'importo di euro 18.304,75.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in euro 16.475,26 al lordo delle

sole ritenute fiscali trattandosi di liquidazione in favore di Eredi non soggetti passivi all'Iva e Cap, e al netto dell'acconto corrisposto ex determina 228/08; con onorari ascritti al minimo dello scaglione da euro 2.582.300,01 ad euro 5.164.600,00 perché tale risulta essere il valore della controversia secondo la delibera di conferimento incarico n. 1914/2007.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale - non può limitarsi alle somme destinate al titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale - si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio" con D.G.R. 2051 del 23/09/2011 la Giunta Regionale ha provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio finanziandolo mediante variazione al bilancio 2011. Senonchè, per problemi connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario non è stato possibile dare esecuzione alla precitata deliberazione mediante l'impegno e la liquidazione della spesa suddetta.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in sostituzione di quello avente n. 2051/2011 di repertorio rimasto ineseguito.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.475,26 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Franco Cipriani e per esso agli Eredi nelle persone dell'Avv. Lucia Massaro e Prof. Avv. Nicola Cipriani nella misura del 50% pro capite, si provvede mediante variazione del bilancio per il corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011). All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 16.475,26 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97. art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. -Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio. ammon-tante ad euro 16.475,26 per pagamento compe-

tenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Franco Cipriani e per esso agli Eredi nelle persone dell'Avv. Lucia Massaro e Prof. Avv. Nicola Cipriani nella misura del 50% pro capite;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.475,26 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione - Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7. della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 341

Cont. 1054/11/L Tar Puglia. Ditta "F.lli Acquaviva Francesco ed Emanuele S.n.c." c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica alla Regione Puglia il 12/7/2011, la ditta "F.lli Acquaviva Francesco ed Emanuele S.n.c." ha adito il Tar Puglia per l'annullamento, tra l'altro, del Regolamento Regionale n.18 del 16/7/2007, recante "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri e modalità di presentazione e utilizzo".

Con ricorso per motivi aggiunti, spedito per la notifica il 14/11/2011, la succitata ditta ha impugnato, tra l'altro, la D.G.R. n.1712/2011 recante modifiche al R.R. n.18/2007.

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta dell'Ufficio Gestione Rifiuti prot. n.9817 del 23/12/2011 a tutela dei provvedimenti impugnati, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della connessione dell'odierno giudizio con i Contt. 1703, 1704, 1415, 1422, 1744 e 1752 dell'anno 2011, nei quali è officiato il medesimo professionista - in data 19/01/2012 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi,58 70121 Bari - C. F. LNC MRC 71E23 L259S.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad e 3.000,00, oltre IVA e CAP, come per legge e spese vive documentate; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n.11/L/1514 del 24/1/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 100.000,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 3.775,20, comprensiva di IVA (euro 655,20) e CAP (euro 120,00), di cui euro 1.500,00 per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dalla Ditta "F.lli Acquaviva Francesco ed Emanuele S.n.c." a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente

provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 342

Cont. 1406/08/SI - Corte di Appello di Taranto - Sig. D.L. c/Regione Puglia - Ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Giovanni Schiavoni - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 560/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dal Sig. Lippolis Domenico avverso l'ingiunzione di pagamento del Settore Contenzioso Amministrativo di Taranto in tema di finanziamento comunitario, condannandolo anche alle spese di giudizio.

Il Sig. Lippolis Domenico, ha proposto appello dinanzi la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -, alla suddetta sentenza.

Il Presidente della G.R. ritenuto necessario resistere nel suindicato giudizio, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha confermato nell'incarico difensivo, in data 13.01.2012, all'Avv. Giovanni Schiavoni legale esterno, che ha difeso vittoriosamente la Regione nel giudizio di 1° grado e che con nota del 3.02.2012 n. 11/L/2308 ha accettato la decurtazione dei suoi onorari in conformità alla nota n. 1241 del 19.01.2012 del Coordinatore dell'Avvocatura.

(Valore della controversia: da Euro 136.618,16; Settore di Spesa: Contenzioso Amministrativo)

- Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001
- La presumibile complessiva spesa di Euro 6000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 2.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere nel giudizio sopraindicato dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione di Taranto -, ratificando l'operato del Presidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Giovanni Schiavoni legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 343

Cont. 880/11/L C.d.S. regione puglia c/societa' immobiliare 23 S.r.l. Impugnazione sentenza del Tar Lecce n. 2156/2011. Ratifica nomina legale esterno avv. Marcello Cecchetti e degli avvocati interni Vittorio Triggiani e Maria Liberti

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.2156/2011 il Tar Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società Immobiliare 23 S.r.l., annullando, tra l'altro, il Regolamento della Regione Puglia n.24/2010 nella parte in cui, all'art.4, comma 1 stabilisce che *«nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito»*.

Ritenuto necessario impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la precitata sentenza, atteso che la Regione Puglia, in conformità alle Linee Guida Nazionali, ha provveduto alla delimitazione di tali aree dopo un'attenta e minuziosa istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 2/2/2012, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia al prof. avv. Marcello Cecchetti, nato a Roma il 2/5/1965, con studio in Roma in via Mordini n.14, C.F.: CCC MCL 65E02 H501Q e all'avv. Maria Liberti, già difensori nel giudizio di primo grado, nonché all'avv. Vittorio Triggiani, coordinatore dell'Avvocatura.

Si dà atto che il mandato al prof. avv. Marcello Cecchetti è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 9.500,00, oltre IVA e CAP, come per legge e spese vive documentate; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare la sentenza del Tar Lecce n.2156/2011.

(Valore della causa: di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: Servizio Parchi).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 11.954,80, comprensiva di IVA (2.074,80) e CAP (euro 380.00), di cui euro 4.000,00 per acconto spettante all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

«Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)»

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lecce n.2156/2011 a mezzo del prof. avv. Marcello Cecchetti, dell'avv. Vittorio Triggiani e dell'avv. Maria Liberti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 360

Cont. 102 - da 109 a 119/04/CA. Andrisano Marino 11. Accettazione proposta transattiva.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con n. 12 distinte sentenze nn. 1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549 del 15/9/2008 il Tribunale di Taranto ha rigettato le opposizioni ex art. 3 R.D. 639/1910 spiegate dai sigg.ri. Andrisano Marino, Zito Maria V., Sorio Anna, Spedicato A., Bianco A., Marzo V., Becci Maria, Marchetti G., Carrozzo S., Monticelli A., Ciccicarese L., Pirozzi L., avverso n. 12 distinte ingiunzioni emesse dal Servizio Contenzioso di Taranto a seguito della revoca del premio di 1° insediamento.

I suindicati soggetti sono ciascuno debitori nei confronti dell'amministrazione regionale di un

importo complessivo alla data del 4.8.2011 di notifica dell'atto di precetto, ammontante ad euro 20.163,99, di cui 15.291,71 per sorte capitale, euro 3.375,08 per interessi legali, euro 182,00 per spese sostenute comprensive di registrazione delle sentenze ed euro 1.310,00 per spese liquidate in giudizio, tranne la sig.ra Monticelli debitrice invece della somma di euro 19.995,99 di cui euro 15.291,71 per sorte capitale, euro 3.375,08 per interessi legali, euro 14,00 per spese sostenute ed euro 1310,00 per spese liquidate in giudizio.

I richiamati signori hanno formulato come proposta transattiva a mezzo dell'avv. Liana Serafino, con note del 12.10.2011, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa creditizia, la restituzione della sorte capitale e delle spese di giudizio.

Con dette istanze l'avv. Liana ha fatto presente che i suoi assistiti, trovandosi in gravi condizioni economiche, chiedono di essere ammessi al beneficio della rateizzazione nella misura massima prevista per legge, che ai sensi dell'art. 72 della l.r. n. 28/01 è di 24 mensilità, per la restituzione della sorte capitale, mentre si dichiarano disponibili a versare, alla data di accettazione della proposta, quanto dovuto per le spese legali in un'unica soluzione.

L'avvocatura regionale, esaminati gli atti trasmessi, visto anche il parere favorevole dato in merito dal Contenzioso di Taranto con note del 2/02/2012, nonché dal servizio Agricoltura UPA Taranto con nota prot. n. 13246 del 21.2.2012, esprime il proprio parere favorevole associandosi alle valutazioni innanzi riportate e, con le sottoscrizioni del presente provvedimento adempie all'obbligo previsto dall'art. 4, comma 3, della l.r. n. 18/2006.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e L. R. n. 18/06

- *“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;
- di accettare le proposte transattive così come sopra riportate;
- di mandare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo per gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 368

Cont. n. 3018/07/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. CER C. srl/Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 22/10/2007 e successivi motivi aggiunti, iscritti al n.1505/2007, la C.E.R. C. srl con

sede in Monopoli, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento le DGR n.1333/2007 e n.646/2011, con cui veniva approvata una variante puntuale a PRG avente ad oggetto il suolo di cui è proprietaria.

Poiché tale ricorso è collegato ad altro ricorso avente ad oggetto il PUG di Monopoli, nel quale la Regione uggia è pure costituita, a seguito di colloqui intercorsi con i Dirigenti del Servizio Urbanistica Regionale, data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 6/2/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 378

Cont. 82/012/CA. Tribunale Casarano. XXX c/ Regione Puglia e Mele Antonio. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Glenda Rosa Palma.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione (R.G. n. 1040/011) ritualmente notificato, il Consorzio xxx ha chiamato in causa innanzi al tribunale di Casarano la Regione Puglia a seguito del giudizio di reintegrazione e/o manutenzione del possesso promosso dal sig. Antonio Mele volto ad ottenere l'immediato ripristino dello stato dei luoghi (appezzamento di terreno sito in località -Pisculli" Comuni di Melissano e Taviano di proprietà dell'attore) mediante l'eliminazione delle cause oggetto di esondazioni, l'eliminazione di tutta la vegetazione ivi esistente, il rinforzo degli argini e la bonifica dei luoghi oggetto di spoglio.

Con nota prot. N. 4875 del 23/1/2012 il servizio Agricoltura ha manifestato l'opportunità di costituirsi nel suindicato giudizio.

Il Presidente della G.R., ritenuto, pertanto, necessario costituirsi dinanzi al Tribunale di Casarano. con proprio provvedimento del 25/01/2012, attesa l'urgenza, salvo ratifica della G.R. ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marco Ugo Carletti della Avvocatura regionale e nella qualità di procuratore domiciliatario all'avv. Glenda Rosa Palma con studio in Taurisano alla via Settembrini, n.60.

Si dà atto che il mandato all'avv. Glenda Rosa Palma è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della l.r. n. 22 del 22/12/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo predefinito di euro 500,00, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore ed il professionista, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n. 11/L/1708 del 26/1/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Reg.le provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L.R. n. 18/06

La spesa complessiva di euro 500,00, di cui euro 100,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvede.

derà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l’impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l’operato del sig. Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa dinanzi al Tribunale di Casarano, a mezzo dell’avv.to Marco Ugo Carletti e dell’avv. Glenda Rosa Palma in qualità di procuratore domiciliatario.
- Di conferire l’incarico difensivo all’avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.

- L’incarico difensivo ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all’avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 379

Cont. 924/08/CA. Tribunale Roma. XXX c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Angelo Lanno.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n. 87 del 14/1/2011 il Tar Bari, a seguito del ricorso proposto dalla s.r.l. Le. xxx con il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento dell’UPA di Foggia n. 2480/08 con cui si disponeva di non approvare i contratti di magazzino di vino da tavola rossa presentati dalla ricorrente, ivi comprese le note AGEA e la circolare n. 35/06, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A.;

Con atto di citazione ritualmente notificato la società ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Roma;

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi nel suindicato giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, attesa l’urgenza, con proprio provvedimento del 13/01/2012, salvo ratifica della G.R. ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1. comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell’incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Angelo Lanno, già officiato dall’Ente nei precedenti giudizi svoltisi dinanzi al Tar Lazio e Tar Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo predefinito pari ad euro 9.500,00. il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore ed il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n. 11/L/1427 del 23/1/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: sino a euro 103.300.00)

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di euro 9.500,00, di cui euro 2.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4. comma 4. lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma a mezzo dell'avv. Angelo Lanno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa. di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento. così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 380

Cont. 2324/08/CA. Ditta Gramegna 3 c/ Regione Puglia. Istanza di sequestro preventivo. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Mariano Fiore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta Gramegna Giampiero + 2 adivano il Tribunale di Bari per sentir accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento tenuto dagli uffici regionali nella esecuzione dei contratti con riferimento ai blocchi del 7.12.07 Mis. 4.3 Por Puglia 2000/2006 "Piani di Miglioramento aziendale" e per l'effetto sentir condannare la Regione Puglia al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.

Nelle more del giudizio suindicato è intervenuta una indagine della Guardia di Finanza e, quindi, il rinvio a giudizio dei ricorrenti disposto dal Giudice delle Indagini preliminari per truffa aggravata (R.G. 4435/07-19638 GIP);

La causa pendente dinanzi al G.I. dott. Casciaro del Tribunale di Bari, R.G. 12364/08, è stata rinviata all'udienza del 25/6/2012, nonostante la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. avanzata in udienza dal legale dell'Ente E. Virgintino.

Il prefato legale, pertanto, ha evidenziato, nell'interesse dell'Ente, l'opportunità di presentare istanza di sequestro preventivo del fascicolo d'ufficio del giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Bari, nominando un difensore di fiducia.

Il Presidente della G.R., pertanto, ravvisata la necessità di presentare istanza di sequestro preventivo all'Autorità Competente, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 25/01/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito procura speciale all'avv. Mariano Fiore con studio in Bari alla Via Nicolai, n. 177.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo predefinito pari ad euro 3.000,00; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore ed il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n. 11/L/1623 del 26/1/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile ==;

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di euro 3.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.)

del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di presentare istanza di sequestro preventivo all'Autorità Competente a mezzo dell'avv. Mariano Fiore.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 381

Cont 160/12/FR - Commissione Provinciale Tributaria - Regione Puglia c/ Comune di Bari - Ratifica conferimento incarichi difensivi all'Avv. Luigi Quercia - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

L'Area Finanze e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio -, con nota prot. n. AOO_108 - 001780 del 1.02.2012, ha comunicato al Servizio Avvocatura di aver acquisito, dal Comune di Bari, note di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente agli anni: 2010 - Provvedimento n. 2289 - acquisito al prot. AOO_108_03.01.2012 n. 81, 2009 - Provvedimento n. 2288 - acquisito al prot. AOO_108_03.01.2012 n. 77, 2008 - Provvedimento n. 2287 - acquisito al prot. AOO_108_03.01.2012 n. 79, 2007 - Provvedimento n. 2286 - acquisito al prot. AOO_108_03.01.2012 n. 78, 2006 - Provvedimento n. 2285 - acquisito al prot. AOO_108_10.01.2012 n. 297.

Con la medesima nota si faceva richiesta di proporre distinti ricorsi in opposizione agli avvisi di accertamento suddetti.

Il Presidente della G.R. ritenuto necessario proporre opposizione agli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Bari, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito n. 5 distinti mandati, in data 10.02.2012, all'Avv. Luigi Quercia legale esterno.

(Valore della controversia: anno 2006: EURO 273.816,00; anno 2007: EURO 311.940,00; anno 2008 Euro 301.008,00; anno 2009 Euro 289.543,00; anno 2010 EURO 281.050,00. Settore di Spesa: Servizio Finanze.)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 23.500,00, così come convenuto giusta convenzione sottoscritta in data

10.02.2012 dall'avvocato officiato e l'avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di EURO 10.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di proporre opposizione agli avvisi di accertamento dinnanzi alla Commissione Provinciale Tributaria, ratificando l'operato del Presidente che ha conferito distinti mandati difensivi all'Avv. Luigi Quercia legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 382

Cont. 378/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Guglielmi Vito c/Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Vito Guglielmi, Funzionario del soprappreso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L.di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amm.ne Regionale, nell'ammontare di euro 17.481,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna della Regione Puglia al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 2 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00, il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 17.481,14 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 383

Cont. 567/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Guglielmi Vito c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Vito Guglielmi, Funzionario del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amm.ne Regionale, nell'ammontare di euro 17.192,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna della Regione Puglia al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 2 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00, il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 17.197,67 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 384

Cont. 1399/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Cipriani dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amm.ne Regionale, nell'ammontare di euro 35.539,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna della Regione Puglia al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 2 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 3.000,00 il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 35.539,64 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

- La spesa di euro 3.000,00 di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e

s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 385

Cont. 136/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro - Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia - Ricorso per decreto ingiuntivo. Opposizione Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e con-

fermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso per d.i. ha chiesto ed ottenuto dal G.d.L.di Bari ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Puglia della somma pari ad euro 2.026,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di compensi professionali, per l'attività di rappresentanza e difesa svolta in favore dell'Amministrazione Regionale.

Considerato che sussistono fondati motivi per proporre opposizione al D.I. de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 2 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 2.026,61 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di proporre opposizione al D.I. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 386

Cont. 1608/07/GR - Tar Puglia sez. Lecce - Ars Radiologica c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Maria Antonietta CAPONE, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1693 del 23/10/2007 la Regione Puglia si è costituita a mezzo dell'avv. Maria Anto-

nietta Capone nel giudizio innanzi al Tar Puglia sezione di Lecce promosso dall'Ars Radiologica s.r.l., per l'annullamento della nota 24/818/PGS / Coord del 21/02/2007 relativa al mancato accoglimento della richiesta d'istallazione di apparecchiature TAC e RMN.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

Con la determinazione n. 711 del 20/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 817,00 oltre CAP esente da IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

La Curia adita con sentenza n. 1066/08 del 20/03/2008 ha rigettato il ricorso promosso dall'Ars Radiologica s.r.l. con compensazione delle spese.

L'avv. Maria Antonietta Capone, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 22/04/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 4.815,36 con onorari maggiorati del 30%, al netto dell'acconto, oltre CAP e IVA non più esente.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 5.561,54 al lordo dell'IVA, CAP e spese esenti per euro 16,20, con gli onorari ascritti al minimo dello scaglione indeterminabile maggiorati del 15% atteso l'esito favorevole con compensazione delle spese di giudizio.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti

dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.561,54 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Maria Antonietta Capone, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.561,54 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione"

zione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 5.561,54 per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Maria Antonietta Capone;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.561,54 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 387

Cont. n. 3372/99/N/SH - Trib. TA e Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto-Lupo Maria Carmela c/ Regione Puglia 2. Competenze professionali Avv. Nicola Maria De Marco. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O.” Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

la Sig.ra Lupo Maria Carmela conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, il Comune di Mottola, la Regione Puglia e l’Azienda USL TA/1 per l’accertamento della illecita occupazione e ablazione dei suoli occorsi per la costruzione dell’Ospedale di Mottola e per la relativa condanna al risarcimento dei danni;

con Deliberazione n.214 del 14/03/2000 la G.R. ratificava il mandato difensivo conferito dal Presidente, in data 19/11/99, all’avv. Nicola Maria De Marco;

con sentenza n. 1740 del 14/07/2003, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere per il risarcimento del danno e la cessazione della materia del contendere in ordine ad ogni altra pretesa, compensando tra le parti le spese di giudizio;

avverso tale sentenza, parte soccombente proponeva appello alla Corte di Appello di Lecce;

con provvedimento n. 1933 del 23/12/2004 la G.R. deliberava di costituirsi in giudizio a mezzo del su indicato avv. De Marco;

la Corte di Appello di Lecce- Sez. distaccata di Taranto- con sentenza n. 300 dell’1/10/2008 rigettava il gravame, confermando l’impugnata sentenza e compensava tra le parti le spese di giudizio;

L’Avv. De Marco, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 14/03/2009 nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d’acconto di euro 8.155,62, seguita da diffida a provvedere, acquisita agli atti dell’Avvocatura regionale in data 24/01/2012 Prot. n. 11/L/1499 e vistata con la dicitura “urgente” dall’Avvocato Coordinatore;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 5.553,91, al lordo di ritenuta d'acconto;

considerato che le deliberazioni sopra citate di ratifica incarico all'Avv. De Marco non prevedevano il presuntivo, complessivo impegno di spesa (fissato esclusivamente nei limiti degli acconti erogati, giusta D.G.R. n. 214/2000 e D.D. n. 611/2005), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 5.553,91 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 5.553,91 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 5.553,91(al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto degli acconti erogati) a favore dell'avv. Nicola Maria De Marco, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della

L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 5.553,91, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Nicola Maria De Marco;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 5.553,91, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2012, n. 396

Cont. n. 889/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. S.A. altri/ Regione Puglia - Comune di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 17/11/2011, i sigg.ri S.A. ed altri, residenti in Bari, hanno impugnato in parte qua dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, la DGR n.1812/2011, di approvazione con prescrizioni e rinvio della variante al PRG del Comune di Bari, avente ad oggetto l'adeguamento dello strumento generale al PUTT/P.

Con comunicazioni anche telematiche, il Servizio Regionale Assetto del Territorio ed il Servizio Urbanistica Regionale, data l'importanza della questione, hanno manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 6/2/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale- le Assetto del Territorio e Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'av-

vocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2012, n. 414

Cont. n. 171/12/BU. S.P. / Comune di Isole Tremiti, IACP Foggia e Regione Puglia. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso del 3/2/2012, S.P. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento la Graduatoria Generale Definitiva per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ec L.R. n.54/1984 e s.m.i. della Provincia di Foggia- Comune Isole Tremiti.

Con nota del 17/2/2012 prot. n.638 il Dirigente del Servizio Politiche Abitative, sig. Natale Palmieri, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio trattandosi di impugnativa afferente provvedimenti di natura e competenza non regionale.

Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 429

Cont. n. 733/99/CO - Tribunale di Taranto - Regione Puglia c/ A. D. - Opposizione decreto ingiuntivo - Prestazione professionale - Riconoscimento del debito a favore dell'avv. Bruno Decorato - Variazione di bilancio

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso per decreto ingiuntivo n. 7/99, il Tribunale di Taranto ingiungeva alla Gestione Liquidatoria ex USL TA/6 e alla Regione Puglia di pagare la somma di L.66.142.273, a titolo di prestazioni professionali per l'attività svolta, da parte dell'avv. Domenico Alabrese, a favore della Gestione Liquidatoria ex USL TA/6;

il Presidente *pro tempore*, considerata l'opportunità di opporre il suddetto decreto ingiuntivo, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente Regione, conferiva con proprio provvedimento urgente del 2/03/1999, salvo ratifica della Giunta Regionale, il mandato difensivo all'avv. Bruno Decorato, nato a Bari il 26.09.56 e domiciliato in Taranto alla via Mazzini n. 42, C.F.: DCR BRN 56P26 A662A;

il mandato veniva conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998;

il giudizio si concludeva con la rinuncia, da parte dell'avv. Alabrese, al suddetto decreto ingiuntivo n. 7/99.

Considerato che, per mero disguido, il suddetto mandato non è stato ratificato dall'Organo competente, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria, ora per allora, la suddetta decisione già assunta in data 2/03/1999 da parte del Presidente G.R. *pro-tempore*, con riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante a euro 1.330,50 (fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione), e alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Valore della causa: euro 34.159,63; Settore di spesa: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

Al finanziamento della presumibile spesa di **euro 1.330,50** relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali (fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione), si provvede mediante varia-

zione compensativa di bilancio, da effettuare in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal capitolo 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del capitolo 1312 del bilancio regionale.

All'impegno della spesa di euro 1.330,50, a favore del prefato legale, si provvederà con successiva Determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al capitolo 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/03/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento, dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare in sanatoria, ora per allora, come in premessa specificato, l'operato del Presidente *pro-tempore* della G.R.;
- di riconoscere il debito di euro 1.330,50 (fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione) effettuando la variazione

compensativa di bilancio, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Bruno Decorato, come indicato nella copertura finanziaria;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/11, art. 12, comma 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi ed effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 430

Contt. nn. 4322 e 4323/99/TO - T.A.R. Bari (fase di merito) - N. 2 distinti giudizi. Comune di Ruvo di Puglia c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Claudia Romanelli. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con provvedimento n. 488 del 09/05/2000 (e successiva D.G.R. n. 778/2002 ad integrazione) la G.R. deliberava di resistere, a mezzo dell'avv. Claudia Romanelli, nei due distinti giudizi introdotti dal Comune di Ruvo di Puglia con ricorsi

innanzi al T.A.R. Bari per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei decreti assessorili n.5 e n. 17/98 con i quali si autorizzavano le ditte Scaringi Marmi e Pappalettera Emanuele alla coltivazione di una cava nell'agro del Comune di Ruvo di Puglia;

la fase cautelare si concludeva giuste ordinanze nn.1016 e 1017/01 con le quali il T.A.R. respingeva le istanze cautelari proposte dal citato Comune;

la fase di merito si concludeva con decreti nn. 1459/2010 e n.1781/2010 che dichiaravano perenti i ricorsi e nulla per le spese;

con determinazione dirigenziale dell'ex Settore Legale n. 235/2002 si procedeva a liquidare al professionista le competenze spettatili afferenti la fase cautelare;

l'Avv. Romanelli inviava alla Regione Puglia, in data 14/06/2010, prime note specifiche, reiterate in data 16/11/2011 relative alla fase di merito, per un importo complessivo, al netto di ritenuta d'acconto, di euro 22.686,44, previa riduzione nella misura del 10% degli importi richiesti (limitatamente agli onorari e diritti), subordinando la stessa alla celerità del pagamento;

con successiva nota del 17/02/2012, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale Prot. n. 11/L/3611 del 21/02/2012, il legale trasmetteva altre specifiche, rettifiche negli onorari, correttamente correlati al valore di causa, così come individuato nella D.G.R. n. 778/2002, per un importo complessivo al netto di ritenuta d'acconto di euro 28.290,29;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, le suddette parcelle sono state rideterminate nel complessivo minor importo netto di euro 27.697,27;

considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Romanelli non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per gli interi giudizi (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 32.874,54 (al lordo di ritenuta d'acconto) ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedi-

mento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 32.874,54 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 32.874,54 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 32.874,54, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Claudia Romanelli;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 32.874,54, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 431

Cont. 1396/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Cipriani dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 21.782,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 2 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 21.782,42 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 432

Cont. 1398/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Cipriani Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Cipriani dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quie-

scenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 17.603,71, oltre interessi e rivalutazione monetariae, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 2 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato;

(Valore della controversia: euro 17.603,71 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,000 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 433

Cont. 3175/07/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/Fedele Sindaco Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Giudice del Lavoro di Bari con sent. n. 12458/2011, pronunciando definitivamente sul ricorso presentato dall'avv. Fedele Sindaco, ha condannato la Regione Puglia al pagamento in favore del citato ricorrente, della somma di euro 42.300,00 a titolo di compensi professionali.

Considerato che sussistono fondati motivi per proporre appello avverso la citata sentenza del giudice di prime cure, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 19 gennaio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 3.000,00 il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 42.300,00 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 3.000,00 di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 434

Cont. 2038/07/GA. Corte di Appello Bari Sez. Lavoro - Sfrecola Renato Saverio c/ Regione Puglia. Resistenza - Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Campolioto, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. Renato Sfrecola, dirigente regionale in quiescenza, ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Bari, al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire la corresponsione dello scatto biennale di stipendio anticipato, previsto dall'art. 1 della L.R. 23/1974, con la conseguente condanna della Regione Puglia ad adeguare la retribuzione dell'ultimo mese di lavoro effettuato (Gennaio 2003) oltre oneri accessori.

Il Tribunale adito, accogliendo le tesi difensive della Regione Puglia, con sentenza n. 21706/09, ha rigettato il ricorso.

Il sig. Renato Saverio Sfrecola, con ricorso notificato in data 6 dicembre 2010, ha appellato la

sentenza di primo grado, chiedendo l'integrale riforma.

Considerato che sussiste l'interesse della Regione Puglia alla conferma della sentenza appellata, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 11 gennaio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Francesco Campolieto, già officiato nel I° grado del giudizio.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 4.000,00, il tutto concordato con il professionista officiato

(Valore della controversia: indeterminabile; Servizio di spesa: Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 4.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso in appello di cui innanzi a mezzo dell'avv. Francesco Campolieto;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 435

Cont. 436/2006/GA. Corte di Appello Lecce. Sez. distaccata Taranto. Sezione Lavoro. NIGRO Pietro c/Regione Puglia. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Caricato, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. Pietro Nigro, con ricorso ex art.414 c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, la condanna della Regione Puglia all'applicazione in proprio favore del "triennio dinamico" ai sensi dell'art.40 della L.R.16/80

Il Tribunale adito con sentenza n. 1663/2009, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.

Il sig. Pietro Nigro con ricorso notificato in data 17 gennaio 2011 ha appellato la sentenza di primo grado, chiedendo l'integrale riforma.

Considerato che sussiste l'interesse della Regione Puglia alla conferma della sentenza appellata, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 11 gennaio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Francesco Caricato, già officiato nel 1° grado del giudizio.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 4.000,00, il tutto concordato con il professionista officiato

(Valore della controversia: indeterminabile; Servizio di spesa: Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 4.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso in appello. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Francesco Caricato;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 436

Cont. n. 12/97/CO - TAR Puglia, Sede di Bari - I.A. M. c/Regione Puglia e nei confronti di A.E.P. - Aspiranti nomina Direttore Generale - Ratifica in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore del prof. avv. Piernicola de Leonardis per competenze professionali. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto notificato in data 30/12/1996, la dott.ssa Imperato Anna Maria chiedeva al Tar Puglia, Sede di Bari, l'annullamento, previa sospensiva:

“della deliberazione n. 4917 del 22.10.1996 della Giunta Regionale, mai notificata, nella parte in cui, nell'allegato elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere, includeva tra i “soggetti non in possesso dei requisiti” la ricorrente con la motivazione: “L'attività professionale svolta nel settore pubblico con la qualifica di direttore tributario non è coerente rispetto alle funzioni di direttore generale in quanto la predetta qualifica nell'Amministrazione dello Stato non è dirigenziale bensì direttiva e, quindi, non coerente coi requisiti del pubblico avviso laddove si richiede una esperienza dirigenziale”;

di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o connesso a quello impugnato, ancorché non ancora conosciuto, per i quali ci si riserva di presentare motivi aggiunti.”;

il Presidente *pro tempore*, considerata l'opportunità di resistere nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente Regione, conferiva con proprio provvedimento urgente del 14/01/1997, salvo ratifica della Giunta Regionale, il mandato difensivo al prof. avv. Piernicola de Leonardis, nato l'8/01/37 a Bari ed ivi domiciliato in p.zza A. Moro n. 33/A, C.F.: DLNPNC37A08A662F;

il mandato veniva conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998;

la fase cautelare del suddetto giudizio si concludeva con ordinanza n. 145 del 6/02/1997, con la quale la Sezione Seconda del Tar Puglia, Sede di Bari, rigettava la domanda incidentale di sospensione;

il giudizio si concludeva con decreto n. 2596 del 24/10/2007, che dichiarava perento il ricorso.

Considerato che, per mero disguido, il suddetto mandato non era stato ratificato dall'Organo competente, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria, ora per allora, la suddetta decisione già assunta in data 14/01/1997 da parte del Presidente G.R. *pro-tempore*, con ricono-

scimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante a euro 10.370,40(fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione), e alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-,in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

Al finanziamento della presumibile spesa di **euro 10.370,40** relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali (fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione) si provvede mediante variazione compensativa di bilancio, da effettuare, in termini di competenze cassa, mediante prelievo dal capitolo 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del capitolo 1312 del bilancio regionale.

All'impegno della spesa di euro 10.370,40, a favore del prefato legale, si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al capitolo 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/03/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento, dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare in sanatoria, ora per allora, come in premessa specificato, l'operato del Presidente *pro-tempore* della G.R.;
- di riconoscere il debito di euro 10.370,40 (fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione), effettuando la variazione compensativa di bilancio, a titolo pagamento competenze professionali, a favore del prof. avv. Piernicola de Leonardis, come indicato nella copertura finanziaria;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/11, art. 12, comma 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi ed effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 437

Cont. 568/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Guglielmi Vito c/Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Vito Guglielmi, Funzionario del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amm.ne Regionale, nell'ammontare di euro 24.263,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna della Regione Puglia al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00, il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 24.263,29 = Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provve-

derà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 438

Cont. 1283/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 8.774,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 8.774,55 = Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 439

Cont. 1282/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 24.714,13, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 24. 714,13 = Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e

s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 440

Cont. 1288/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Colapietro Giuseppe c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

-L'Avv. Giuseppe Colapietro dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a conseguire i compensi professionali, per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, nell'ammontare di euro 2.647,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto la condanna dell'Ente Regione al relativo pagamento.

Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 1.500,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 2.647,34 = Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di euro 1.500,00, di cui euro 500,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso, di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 466

Cont. n. 1442/11/BU. Consiglio di Stato -Roma-. Appello avverso la sentenza n.283/2012 emessa dal TAR Puglia - Sede di Lecce -. B.S. /Regione Puglia e Comune di Nardò. Proposizione ricorso. Conferimento incarico al difensore legale interno, Avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In accoglimento del ricorso giurisdizionale del 27/9/2011 proposto da B.S. ai sensi dell'art.117 cpa, iscritto al n.1443/2011, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sulla delibera del Commissario ad acta di ritipizzazione di aree divenute zone bianche nel Comune di Nardò, il TAR Lecce - I Sezione- con sentenza n.283/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che fosse maturato il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8 L.R. n.20/2001 e che il silenzio della Regione Puglia valesse come controllo positivo.

Con nota prot. n. 2229 del 2/3/2012, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha fatto presente di non ritenere condivisibile la decisione del Giudice Amministrativo, in quanto essa non tiene conto della circostanza che il Comune di Nardò è a tutt'oggi dotato di PRG, regolato dalla L.R. n.56/1980, ed in conseguenza non è applicabile l'art.11 L.R. n.20/2001, essendo necessaria una deliberazione espressa di approvazione della Giunta Regionale, ed ha ravvisato l'opportunità di proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato avverso la detta sentenza n.283/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di proporre appello avverso la sentenza n.283 depositata il 16/2/2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce- I Sezione, autorizzando il Presidente della G.R. a sottoscrivere l'apposito mandato difensivo all'avvocato interno, Avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.283 depositata il 16/2/2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - I Sezione -, autorizzando il Presidente della G.R. a sottoscrivere l'apposito mandato difensivo all'avvocato interno, avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 467

Cont. 9731/02/SI - Corte di Appello di Lecce - Regione Puglia c/ C.L.C. Ratifica incarico all'Avv. Alfredo Cacciapaglia. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Il Sig. Camardo Leggieri Cosimo ha presentato appello innanzi la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2832/2010, favorevole per la Regione.

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 10.02.2012, ha conferito l'incarico all'Avv. Alfredo Cacciapaglia difensore nel giudizio di 1° grado di difendere l'Amministrazione nell'appello in esame, a condizione che l'Avv. Cacciapaglia adegui le sue richieste professionali per l'incarico ricevuto alle indicazioni contenute nella nota n. 1241 del 19.01.2012 dell'Avvocato Coordinatore.

(Valore della controversia: Euro 36.144,44; Settore di Spesa: Contenzioso Amministrativo)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001
- La presumibile complessiva spesa di Euro 5.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere nell'appello sopraindicato dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione di Taranto -, ratificando l'operato del Presidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Alfredo Cacciapaglia legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 469

Cont. 776/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Favia Michele c/ Regione Puglia 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 19.05.2010 il Sig. Michele Favia ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

deliberazione n. 388 del 1° marzo 2010 dell'ASL BA avente ad oggetto "*Modifica e rettifica al programma di stabilizzazione del personale precario non dirigenziale. Esclusione di alcuni candidati giusta Lettera/Circolare regionale del 23.06.2009*", ricevuta in data 26.03.2010, nella parte in cui è stabilito di escludere e, quindi, di annullare il processo di stabilizzazione del dipendente Favia Michele, nonché della nota prot. 51178/2 datata 17.03.2010 e notificata il 6.03.2010 dell'Area Gestione delle Risorse Umane con cui è stata comunicata detta delibera, nonché della nota prot. 166120 del 21.09.2009 sempre della ASL BA con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione e/o annullamento del contratto di inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente, non esclusa - ove occorra - la Lettera/Circolare della Regione Puglia del 23.06.2009 Prot. 0006183 e delle eventuali connesse determinazioni regionali, se intervenute e dal contenuto lesivo;

nonché il risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo morale che dal punto di vista economico;

con nota prot. AOO/151/15.07.2010 n. 8566, il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la promozione della Salute, ha trasmesso apposita relazione ai fini della costituzione in giudizio;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 02.09.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 470

Cont. n. 1530/11/BU. Consiglio di Stato - Roma -. Appello avverso la sentenza n. 392/2012 emessa dal TAR Puglia - Sede di Lecce -. D.M.I. /Regione Puglia e Comune di Nardò. Proposizione ricorso. Conferimento incarico al difensore legale interno, Avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In accoglimento del ricorso giurisdizionale dell'11/10/2011 proposto da D.M.I. ai sensi dell'art.117 cpa, iscritto al n.1498/2011, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sulla delibera del Commissario ad acta di ritipizzazione di aree divenute zone bianche nel Comune di Nardò, il TAR Lecce - III Sezione- con sentenza n.392/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che fosse maturato il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8 L.R. n.20/2001 e che il silenzio della Regione Puglia valesse come controllo positivo.

Nel relativo giudizio, la Regione Puglia si è costituita in forza di mandato conferito in data 20/2/2012.

Con nota prot. n. 2229 del 2/3/2012, per altro giudizio speculare sempre per lo stesso Comune di Nardò, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha fatto presente di non ritenere condivisibile la decisione del Giudice Amministrativo, in quanto essa non tiene conto della circostanza che il Comune di Nardò è a tutt'oggi dotato di PRG, regolato dalla L.R. n.56/1980, ed in conseguenza non è applicabile l'art.11 L.R. n.20/2001, essendo necessaria una deliberazione espressa di approvazione della Giunta Regionale, ed ha ravvisato l'opportunità di proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza che ha definito quel giudizio.

Data l'importanza della questione e l'esigenza di uniformità dell'operato della regione Puglia, appare opportuno proporre appello anche avverso la sentenza n.392/2012 di TAR Lecce.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.392 depositata il 1°/3/2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce- III Sezione, autorizzando il Presidente della G.R. a sottoscrivere l'apposito mandato difensivo all'avvocato interno, Avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;


a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.392 depositata il 1°/3/2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - III Sezione -, autorizzando il Presidente della G.R. a sottoscrivere l'apposito mandato difensivo all'avvocato interno, avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**